



## **Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria**

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dott. Roberto Di Bella, presidente;
- dott. Sebastiano Finocchiaro, giudice;
- dott. Aldo Musmeci, giudice onorario;
- dott. Pierangela Salemi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento n. (...) VG., relativo ai minori (...), nati rispettivamente a Reggio Calabria il giorno (...) e il (...), di (...);

valutate le richieste del Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede, che con istanze progressive ha chiesto:1) di rivalutare l'idoneità genitoriale di (...), atteso che la situazione accertata al momento dell'arresto del marito sembrava deporre per una stabile convivenza dello stesso, già latitante, con la medesima moglie;2) di prescrivere alla madre dei minori di non fare incontrare i medesimi con il padre, in regime penitenziario speciale di cui all'art. 41 bis op, in quanto tali contatti potrebbero essere pregiudizievoli agli stessi; 3) la conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale di (...) con affido dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, anche per un'attività di monitoraggio e sostegno della madre che, allo stato, presenta soltanto un parziale distacco dalle scelte devianti del

marito, con possibili conseguenze negative sulla sana crescita psico-fisica dei minori;

ha pronunciato il seguente

decreto

rilevato che il padre dei minori – arrestato dopo un lungo periodo di latitanza e già condannato per associazione di stampo mafioso e per gravi reati contro la persona - è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto emesso in data 18.7.2008 da parte di questo tribunale;

che la condanna definitiva (v. provvedimento di cumulo e ordine di esecuzione in atti) alla pena detentiva di anni 30 di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo ‘ndranghetistico, omicidio e altro impone anche in sede civile la conferma (in sovrapposizione alla pena accessoria) della decadenza dalla responsabilità genitoriale di (...), in atto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis comma II o.p. (v. relazione pervenuta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Direzione Casa Circondariale di...);

che, dall’istruttoria espletata, risulta che: 1) i minori (...) vivono insieme alla madre (...) e la nonna paterna nel quartiere di (...), luogo di incontrastato predominio mafioso della famiglia (...) (dalla relazione inviata dal Questore di Reggio Calabria e da una lettura sintetica degli ordini di esecuzione, risulta che (...) è figlio del defunto (...), capo indiscusso della ‘ndrangheta reggina, oltre che fratello del pregiudicato ...); 2) la signora (...) svolge l’attività di insegnante di sostegno presso alcune scuole elementari e collabora con la sorella (...) nella gestione del negozio di scarpe, borse e accessori “(...)” di questo (...); 4) i minori frequentano regolarmente la nonna materna

(...), la figlia (...) e il nipote (...); 5) i due bambini incontrano regolarmente, con cadenza trimestrale, il padre detenuto presso il carcere di (...);

osservato che dalla relazione psico-sociale redatta dal Consultorio Familiare di (...) emerge che: 1) la gestione della famiglia è esercitata dalla madre (...) che propone, sia pure contraddittoriamente, la propria diversità culturale e quella della sua storia familiare, ma affascinata dal marito e dal suo mondo, idealizza una figura paterna che in realtà è assente; 2) l'assenza del padre, però, lungi dal provocare un indebolimento della sua autorità, porta i minori ad interiorizzare maggiormente la figura paterna, che viene mitizzata dalla lontananza (*“ agli occhi dei figli il padre è infatti forte, bello solare, umile, per (...), che spera che il genitore torni presto a casa, mentre è gentile per (...)”*); 3) *“a causa di questa idealizzazione, la signora (...) ha difficoltà a mettere in atto un processo di rielaborazione della figura genitoriale, che la porti a giudicare in maniera critica le azioni del marito; 4) la medesima persiste nel suo ruolo di moglie, prevalentemente indirizzato alla cura dei figli secondo un'educazione, a suo dire, improntata al rispetto delle regole della convivenza civile e della legalità, senza però una presa di distanza netta dal marito e dalla sua famiglia di appartenenza”*;

che significative e allarmanti appaiono le ulteriori conclusioni rassegnate dagli esperti del citato Consultorio familiare, secondo cui *“in questa situazione, il rischio per (...), preadolescente maschio, è che viva il padre come modello cui identificarsi positivamente, anche rispetto alla parte deviante”*;

ritenuto che le conclusioni rassegnate dagli esperti del Consultorio Familiare, confermate dinanzi a questo giudice (v. verbale di

audizione della dr.ssa (...), della dr.ssa (...) e della dr.ssa (...), destano preoccupazioni circa il futuro dei minori (...), ormai nella fase della preadolescenza;

che tali preoccupazioni persistono, nonostante le rassicurazioni fornite dalla signora (...), che tuttavia ha palesato a questo giudice una responsabile consapevolezza e piena disponibilità a seguire i percorsi suggeriti (*“Prendo atto della relazione stilata dal Consultorio Familiare di (...) e dichiaro di essere perfettamente consapevole dei problemi che riguardano la situazione mia e dei miei figli. Sono perfettamente consapevole dei rischi che l’ambiente reggino contiene per il futuro dei miei figli... Il mio desiderio assoluto è quello di preservarli da ogni pregiudizio per il loro equilibrio psico-fisico derivante dalla situazione in cui si trova il padre”*).

che, al riguardo, appaiono condivisibili i suggerimenti forniti dagli operatori al fine di contenere la potenziale pericolosità evolutiva ravvisata, ovvero quello di attivare: 1) percorsi di sostegno alla genitorialità in favore della madre (*“fondamentale è accompagnare i genitori a focalizzarsi sui figli e sui loro bisogni, nonché sostenerli nella presa di coscienza della realtà degli accadimenti e nell’introiezione di codici genitoriali sani”*); 2) percorsi di sostegno psicologico e di educazione alla legalità per i minori (...), con l’obiettivo che *“i medesimi prendano le distanze dal modo di vivere del padre per orientarsi verso modelli di comportamento normativamente accettabili, secondo modalità alternative che possono passare attraverso momenti di rottura forti e decisi, ma anche attraverso lenti meccanismi di disconoscimento”*;

che, pertanto, deve prescriversi agli operatori del Consultorio Familiare di (...), che potranno interagire con la specialista privata che

segue la signora (...), di attivare i supporti psicologici necessari per consentire alla stessa di avviare un processo di rielaborazione della figura genitoriale che la porti a giudicare in maniera critica le azioni del marito e, nel contempo, la conduca a tenere un corretto approccio con i figli minori che hanno mitizzato la figura paterna;

che, nel contempo, deve demandarsi ai predetti specialisti, in collaborazione con il Servizio sociale territoriale, di elaborare in favore dei minori una mirata attività di sostegno psicologico e socio-educativo, che porti a spiegare loro la realtà delinquenziale in cui si è formato il padre e i reali motivi della sua carcerazione;

che il predetto dispositivo dovrà essere in grado di preparare la signora e i minori anche a programmare, in un futuro non remoto, uno spostamento mirato dalla città di (...);

che tale soluzione dovrà essere contemplata e adeguatamente programmata, in quanto la negativa reputazione della famiglia paterna, i connessi rischi di emarginazione sociale e la suggestione di determinati modelli culturali comportano il rischio elevato di esposizione dei minori, una volta raggiunta l'età dell'adolescenza, a situazioni di devianza o di pregiudizio per la loro integrità emotiva;

che, parimenti, il previsto dispositivo dovrà essere in grado: 1) di spiegare loro, con le cautele opportune, che il padre, attesa l'entità della pena inflittagli, non tornerà presto a casa e, comunque, ciò avverrà quando gli stessi saranno adulti; 2) di preparare i minori prima degli incontri con il padre che, secondo il condivisibile parere degli esperti, non devono essere al momento interrotti;

che analogo percorso di preparazione deve elaborarsi, tenuto conto del peculiare regime di restrizione e con la collaborazione del Direttore della Casa Circondariale di (...), per (...), che dovrà essere messo in

grado di rispondere in modo corretto alle eventuali domande che i figli potranno formulargli;

che, tenuto conto dell'età e in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014, dovranno elaborarsi in favore dei minori (...) – ad opera degli operatori del Servizio Sociale territoriale e del Consultorio Familiare di (...) - dei percorsi educativi che li mettano in contatto con realtà positive e diverse da quelle del contesto di provenienza, come quelle rappresentate dalle associazioni di volontariato antimafia (quali, ad esempio, Libera o Addio Pizzo Messina);

che, nonostante la pronuncia ablativa (che lo rende privo della rappresentanza legale sui minori), appare opportuno procedere all'audizione di (...), che dovrà essere interpellato in ordine:1) agli incontri con i figli, segnalando che la frequenza potrebbe ridursi o interrompersi nel caso di condotte disfunzionali o riscontro di condizioni di sofferenza emotiva dei minori; 2) alla necessità di impostare un approccio adeguato, che tenga conto delle delicate esigenze dei figli e, nel contempo, della necessità di fornire loro risposte idonee in merito alla sua situazione carceraria; 3) al futuro dei minori, verosimilmente da programmarsi insieme alla madre fuori dalla città di (...);

che, infine, deve demandarsi agli operatori delle superiori agenzie territoriali, che dovranno coordinarsi ai sensi del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014, di relazionare entro il mese di febbraio 2017 sugli interventi programmati e di elaborare entro il mese di giugno 2017 un progetto di trasferimento della signora (...) con i figli in una realtà che contempra opportunità di vita nuove;

che, parimenti, deve demandarsi alle superiori agenzie territoriali il compito di verificare le relazioni e le dinamiche intercorrenti tra i minori e i parenti del ramo paterno;

che il potenziale conflitto di interessi tra la madre e i minori, nei termini in cui è stato segnalato dal P.M. in sede, impone la conferma del nominato curatore speciale;

che deve essere, per l'effetto, rigettata ogni altra domanda;

Visti gli artt.330 e ss c.c.,;

P.Q.M.

Conferma la decadenza di (...) dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (...).

Co-affida i medesimi minori (...) al Servizio sociale competente per territorio per le attività di vigilanza, assistenza, educazione alla legalità, chiarificazione del ruolo paterno e sostegno psicologico in motivazione indicate, da espletarsi in collaborazione con il Consultorio Familiare di (...) (già individuato dal Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell'ASP) e con associazioni qualificate del volontariato antimafia e non solo.

Demanda alle superiori agenzie territoriali di elaborare in favore di (...) un percorso di recupero/sostegno delle competenze genitoriali nei termini in motivazione indicati e di svolgere un'indagine conoscitiva in ordine alle dinamiche intercorrenti tra i minori e i parenti del ramo paterno.

Prescrive a (...) di attenersi alle prescrizioni che le saranno impartite, nei termini in motivazione specificati, per il benessere psico-fisico dei figli minorenni.

Rigetta ogni altra domanda.

Invita le superiori agenzie territoriali a relazionare secondo la cadenza e le finalità indicate in parte motiva.

Richiede al Presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio di procedere, con le garanzie di rito, all'audizione di (...) nei termini in motivazione specificati.

Richiede al Direttore della Casa Circondariale di (...) di attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione, i supporti necessari a garantire incontri adeguati – nei termini in motivazione indicati - tra (...) e i figli minori.

Conferma la nomina dell'avv. (...) del foro di Reggio Calabria quale curatore speciale di (...).

Ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013, e al giudice tutelare per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al P.M. sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, al giudice tutelare, al Servizio Sociale territoriale, al Coordinatore dei Servizi Socio sanitari dell'ASP per quanto di competenza ai sensi del protocollo di intesa del 15.7.2014, al Direttore della Casa Circondariale di (...), a (...), al curatore speciale e ai gg.oo. dr. (...) per il monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento).

Reggio Calabria, 8.11.2016.

Il presidente  
(dr. Roberto Di Bella)